

entro l'orario normale di lavoro nel porto) che sarà stabilita e preavvisata dall'agente come appresso:

L'agente dovrà dare ai caricatori di merci un preavviso dell'ora di partenza del piroscafo di almeno 12 ore, nei limiti dalle ore 8 alle ore 19.

Per i piroscafi ad itinerario ed orario fisso l'agente non è obbligato a dare alcuno avviso, ma rimane fermo per il caricatore il diritto di consegnare le merci nelle 24 ore prima dell'orario normale di partenza e sempre nei limiti dell'orario normale di lavoro nel porto, a meno che l'agente non abbia preavvisato gli eventuali ritardi ai caricatori già prenotatisi.

L'agente avrà facoltà di rifiutare il ricevimento delle merci presentate per la consegna oltre i limiti stabiliti dal 1. capoverso dell'art. 29, oppure di accettarle mediante l'aumento, a carico dello speditore, del 10 % del compenso a favore dell'agente medesimo stabilito dalla seguente tariffa A per le operazioni di imbarco e sbarco (sottoparanco) delle merci dei piroscafi di linea.

In tale caso anche per il lavoro di sottoparanco e di stivaggio compiuto oltre l'orario normale i caricatori dovranno corrispondere alle Compagnie una indennità pari al compenso per il lavoro straordinario feriale diurno.

Per le merci dei piroscafi di linea non ritirate nel periodo di tempo di cui all'art. 29 sarà corrisposto il compenso di giacenza stabilito nella tariffa.